

# Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr)

del 23 ottobre 2013

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 165c capoverso 3 lettera d, 165g, 177 capoverso 1, 181 capoverso 1<sup>bis</sup> e 185 capoverso 2 della legge del 29 aprile 1998<sup>1</sup> sull'agricoltura (LAgr);

visto l'articolo 25 della legge del 9 ottobre 1992<sup>2</sup> sulla statistica federale;

visto l'articolo 54a della legge del 1° luglio 1966<sup>3</sup> sulle epizootie,

*ordina:*

## Sezione 1: Oggetto

### Art. 1

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati nei seguenti sistemi d'informazione:

- a. sistema d'informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (art. 165c LAgr);
- b. sistema d'informazione per i dati sui controlli (art. 165d LAgr);
- c. sistema d'informazione geografica (art. 165e LAgr);
- d. sistema d'informazione centrale sui trasferimenti di sostanze nutritive (art. 165f LAgr);
- e. sistema d'informazione su progetti nell'ambito delle migliori fondiarie e del credito agricolo;
- f. portale Internet Agate;
- g. sistema di supporto decisionale.

<sup>2</sup> Disciplina altresì le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> Per acquisizione si intende la rilevazione e registrazione dei dati.

RS 919.117.71

<sup>1</sup> RS 910.1

<sup>2</sup> RS 431.01

<sup>3</sup> RS 916.40

## **Sezione 2: Sistema d'informazione per i dati su aziende, strutture e contributi**

### **Art. 2**            Dati

Il sistema d'informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS) contiene i seguenti dati:

- a. i dati aziendali di cui all'allegato 1 numero 1;
- b. i dati strutturali di cui all'allegato 1 numero 2;
- c. i dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti e sui pagamenti diretti di cui all'allegato 1 numero 3.

### **Art. 3**            Acquisizione dei dati

<sup>1</sup> I Cantoni acquisiscono i dati.

<sup>2</sup> Essi possono delegare l'acquisizione dei dati ai gestori, ai Comuni o a organizzazioni idonee, nella misura in cui la protezione dei dati sia garantita.

<sup>3</sup> Essi acquisiscono i dati secondo le seguenti tempistiche:

- a. dati aziendali: correntemente;
- b. dati strutturali: una volta l'anno;
- c. dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti e sui pagamenti diretti: una volta l'anno.

### **Art. 4**            Termini per la trasmissione dei dati

<sup>1</sup> I Cantoni trasmettono i dati all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) entro i seguenti termini:

- a. dati aziendali aggiornati: una volta la settimana;
- b. dati strutturali:
  1. una volta la settimana, con trasmissione di tutti i dati entro il 31 luglio,
  2. dati rettificati di cui al numero 1: entro il 31 ottobre,
  3. dati definitivi di cui al numero 1: entro il 31 dicembre;
- c. dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti per l'anno successivo: entro il 31 ottobre;
- d. dati sui pagamenti diretti, esclusi i dati sui contributi d'estivazione e di transizione:
  1. entro il 31 ottobre,
  2. dati definitivi di cui al numero 1: entro il 31 dicembre;
- e. dati sui contributi d'estivazione e di transizione: entro il 31 dicembre.

<sup>2</sup> I dati di cui alle lettere b numero 3, d numero 2 ed e devono essere trasmessi contemporaneamente.

**Art. 5** Comunicazione dei dati ad altri servizi della Confederazione

I dati di cui all'articolo 2 possono essere comunicati ai servizi di seguito elencati o da essi consultati in linea in AGIS, per l'adempimento dei compiti loro assegnati (art. 165c cpv. 3 lett. d LAgr):

- a. Ufficio federale di statistica;
- b. Ufficio federale dell'approvvigionamento economico del Paese;
- c. Istituto di virologia e immunologia;
- d. Amministrazione federale delle dogane;
- e. Regia federale degli alcool;
- f. Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;
- g. Servizio di accreditamento svizzero.

**Sezione 3: Sistema d'informazione per i dati sui controlli****Art. 6** Dati

Il sistema d'informazione per i dati sui controlli (Acontrol) contiene i seguenti dati:

- a. le informazioni sul gestore e quelle sull'azienda di cui all'allegato 1 numeri 1.1 e 1.2;
- b. i dati strutturali di cui all'allegato 1 numero 2;
- c. i dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti di cui all'allegato 1 numero 3.1;
- d. i dati di base relativi ai controlli e i risultati dei controlli di cui all'allegato 2 numeri 1 e 2;
- e. le informazioni sulle misure d'esecuzione generali e procedure penali di cui all'allegato 2 numero 3;
- f. le informazioni sulle riduzioni o sul diniego dei pagamenti diretti di cui all'allegato 2 numero 4.

**Art. 7** Acquisizione dei dati

<sup>1</sup> I Cantoni rilevano i dati di cui all'articolo 6 lettere d–f sulla base dei controlli svolti.

<sup>2</sup> Essi registrano i dati in Acontrol direttamente o trasferendoli dal proprio sistema informatico.

<sup>3</sup> Essi possono delegare l'acquisizione dei dati ai servizi ai quali hanno affidato lo svolgimento dei controlli in virtù dell'articolo 6 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>4</sup> sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCO).

<sup>4</sup> RS 910.15

**Art. 8** Termini per la registrazione dei dati

<sup>1</sup> I Cantoni registrano i dati entro i seguenti termini:

- a. dati di cui all'articolo 6 lettera d nei settori della sicurezza alimentare, della salute degli animali e della protezione degli animali:
  1. in caso di rilevanti o gravi lacune: entro 5 giorni lavorativi dal controllo,
  2. in assenza di lacune o con lievi lacune: entro un mese dal controllo;
- b. dati di cui all'articolo 6 lettera d nei settori dell'ambiente, dei pagamenti diretti e di altri contributi: entro un mese dal controllo;
- c. dati di cui all'articolo 6 lettere e ed f: entro un mese dalla loro disponibilità.

<sup>2</sup> Essi completano tutti i dati di un anno civile di cui all'articolo 6 lettere d–f entro il 31 gennaio dell'anno seguente.

**Art. 9** Collegamento ad altri sistemi d'informazione

I dati di cui all'articolo 6 lettere a–c possono essere acquisiti da AGIS.

**Sezione 4: Sistema d'informazione geografica****Art. 10** Dati

Il sistema d'informazione geografica (SIG) contiene i seguenti geodati:

- a. geodati sui limiti delle zone agricole e sulle zone declive secondo i modelli di geodati minimi di cui all'allegato 3 numero 1;
- b. geodati sulle superfici agricole e sul catasto viticolo secondo i modelli di geodati minimi di cui all'allegato 3 numero 2;
- c. altri geodati a sostegno dell'esecuzione della LAgr di cui all'allegato 3 numero 3.

**Art. 11** Acquisizione dei dati

<sup>1</sup> L'UFAG acquisisce periodicamente i dati di cui all'articolo 10 lettere a e c.

<sup>2</sup> I Cantoni acquisiscono una volta l'anno i dati di cui all'articolo 10 lettera b.

<sup>3</sup> I Cantoni possono delegare l'acquisizione dei dati di cui all'articolo 10 lettera b ai gestori, ai Comuni o a organizzazioni idonee, nella misura in cui la protezione dei dati sia garantita.

**Art. 12** Registrazione e trasmissione dei dati

<sup>1</sup> I Cantoni registrano e trattano i geodati di cui all'articolo 10 lettera b nei propri sistemi d'informazione geografica.

<sup>2</sup> Essi forniscono i geodati definitivi all'UFAG entro il 31 dicembre dell'anno di contribuzione.

**Art. 13** Collegamento ad altri sistemi d'informazione

I dati nel SIG dell'UFAG possono essere collegati con i dati di cui all'allegato 1 numeri 1 e 2.

**Sezione 5:  
Sistema d'informazione centrale sui trasferimenti di sostanze nutritive**

**Art. 14** Dati

Il sistema d'informazione centrale sui trasferimenti di sostanze nutritive (HODUFLU) contiene i seguenti dati:

- a. le informazioni sul gestore e quelle sull'azienda di cui all'allegato 1 numeri 1.1 e 1.2;
- b. i contratti sui trasferimenti di sostanze nutritive tra le aziende;
- c. i dati sui prodotti e sui quantitativi di sostanze nutritive trasferiti.

**Art. 15** Trattamento dei dati

<sup>1</sup> Il gestore registra e aggiorna i dati di cui all'articolo 14 lettere b e c direttamente in HODUFLU.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale competente acquisisce, rettifica o completa i dati di cui all'articolo 14 lettere a e c nell'ambito della sua competenza esecutiva.

**Art. 16** Collegamento ad altri sistemi d'informazione

I dati di cui all'articolo 14 lettera a possono essere acquisiti da AGIS.

**Sezione 6: Altri sistemi d'informazione**

**Art. 17** Sistema d'informazione su progetti nell'ambito delle migliorie fondiarie e del credito agricolo

<sup>1</sup> L'UFAG gestisce un sistema d'informazione su progetti nell'ambito delle migliorie fondiarie e del credito agricolo (eMapis). Tale sistema viene utilizzato dalle autorità preposte all'esecuzione per la concessione di aiuti finanziari nell'ambito delle misure sociali collaterali (titolo quarto LAgr) e dei miglioramenti strutturali (titolo quinto LAgr).

<sup>2</sup> EMapis contiene:

- a. le indicazioni sul richiedente;
- b. i dati aziendali e sul progetto;
- c. i dati finanziari, in particolare il calcolo del sostegno e il rispettivo importo.

**Art. 18**            Acquisizione dei dati delle domande per eMapis

<sup>1</sup> I Cantoni rilevano i dati di cui all'articolo 17 capoverso 2.

<sup>2</sup> Essi registrano i dati direttamente in eMapis.

**Art. 19**            Collegamento di eMapis ad altri sistemi d'informazione

Per la verifica dei dati di cui all'articolo 17 capoverso 2 lettere a e b possono essere utilizzati dati provenienti da AGIS.

**Art. 20**            Portale Internet Agate

<sup>1</sup> L'UFAG gestisce il portale Internet Agate. Questo serve all'autenticazione degli utenti dei sistemi d'informazione ad esso collegati.

<sup>2</sup> Il portale Internet Agate contiene i seguenti dati degli utenti:

- a. i numeri d'identificazione di cui all'allegato 4 numero 1;
- b. gli indirizzi di cui all'allegato 4 numero 2;
- c. i contatti di cui all'allegato 4 numero 3;
- d. la data di nascita di cui all'allegato 4 numero 4;
- e. l'organizzazione o l'Ufficio di cui all'allegato 4 numero 5;
- f. i diritti di accesso di cui all'allegato 4 numero 6.

**Art. 21**            Acquisizione dei dati per Agate

I dati che non possono essere acquisiti da AGIS devono essere registrati dall'utente direttamente nel portale Internet Agate.

**Art. 22**            Collegamento di Agate ad altri sistemi d'informazione

<sup>1</sup> I dati di cui all'articolo 20 lettere a–d possono essere acquisiti da AGIS.

<sup>2</sup> I dati di cui all'articolo 20 lettere a e b possono essere acquisiti dai sistemi collegati ad Agate.

**Art. 23**            Sistema di supporto decisionale

<sup>1</sup> L'UFAG gestisce un sistema di supporto decisionale (Astat). Questo serve a collegare i dati dei sistemi d'informazione di cui alla presente ordinanza nonché ad elaborare modelli e approntare informazioni.

<sup>2</sup> L'UFAG utilizza Astat per svolgere i propri compiti, in particolare per:

- a. garantire l'esecuzione della L'Agr e verificare l'efficacia dei provvedimenti;
- b. rendere conto dell'utilizzo dei fondi;
- c. sostenere l'evoluzione della politica agricola;
- d. sostenere l'allestimento di statistiche e pubblicazioni.

## Sezione 7: Disposizioni comuni

**Art. 24** Istruzioni sull'acquisizione e la trasmissione di dati

<sup>1</sup> L'UFAG emana, d'intesa con gli uffici federali coinvolti, istruzioni su:

- a. il periodo di acquisizione;
- b. la portata e i contenuti dell'acquisizione dei dati;
- c. i formati dei dati per la loro trasmissione.

<sup>2</sup> Nei settori non di competenza dell'UFAG, gli uffici federali competenti mettono le proprie istruzioni a disposizione in linea.

<sup>3</sup> Se i Cantoni o gli altri servizi e persone che acquisiscono dati utilizzano cataloghi di dati o questionari propri, i loro contenuti devono essere conformi alle indicazioni dell'UFAG.

**Art. 25** Qualità e rettifica dei dati

<sup>1</sup> I servizi federali verificano periodicamente la qualità dei dati. In caso di qualità insufficiente, i servizi cantonali e federali possono obbligare i servizi e le persone che acquisiscono i dati a rettificarli.

<sup>2</sup> I servizi e le persone che inseriscono i dati nei sistemi d'informazione assicurano la tempestiva rettifica dei dati lacunosi nel rispettivo periodo di trattamento in corso.

**Art. 26** Sviluppo e funzionamento dei sistemi nonché competenze

<sup>1</sup> La Confederazione sviluppa, in collaborazione con i Cantoni, i sistemi d'informazione di cui all'articolo 1 e ne assume la responsabilità dal profilo tecnico.

<sup>2</sup> Il fornitore di prestazioni informatiche del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, l'Ufficio federale dell'informatica e delle telecomunicazioni e l'Ufficio federale di topografia prestano assistenza tecnica all'UFAG e all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) nello sviluppo dei sistemi. Essi mettono a disposizione le necessarie infrastrutture e sono responsabili del funzionamento sicuro dei sistemi d'informazione e del Servizio di calcolo dei contributi (SCC) di cui all'articolo 114 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>5</sup> sui pagamenti diretti (OPD).

<sup>5</sup> RS 910.13; RU 2013 ...

**Art. 27** Pubblicazione di dati

<sup>1</sup> L'UFAG può rendere accessibili al pubblico o comunicare dati anonimizzati.

<sup>2</sup> A scopo di ricerca e studio nonché di valutazione e monitoraggio secondo l'articolo 185 capoversi 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup> LAgr, l'UFAG può comunicare i dati di cui agli articoli 2, 6 lettere a–d, 10 e 14 della presente ordinanza alle scuole universitarie sul territorio nazionale e ai rispettivi istituti di ricerca in forma pseudonima. La comunicazione a terzi è possibile se questi operano su mandato dell'UFAG.

<sup>3</sup> A scopo di ricerca e studio nonché di valutazione e monitoraggio secondo l'articolo 185 capoversi 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup> LAgr, su richiesta l'UFAG può comunicare alle scuole universitarie sul territorio nazionale e ai rispettivi istituti di ricerca gli indirizzi o i contatti dei gestori. La comunicazione a terzi è possibile se questi operano su mandato dell'UFAG.

<sup>4</sup> L'UFAG può, a scopo d'esecuzione, comunicare i dati di Agate di cui all'articolo 20 lettere a–d alle autorità cantonali competenti.

<sup>5</sup> L'UFAG e l'USAV possono, con il consenso del gestore, mettere a disposizione per controlli di diritto privato i dati aziendali e strutturali di cui all'allegato 1 numeri 1 e 2, i dati sui controlli di cui all'allegato 2 numeri 2.1, 2.2 e 2.4 e i geodati di cui all'allegato 3.

<sup>6</sup> Le autorità che nell'ambito dei loro compiti legali trattano dati provenienti dai sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura di cui all'articolo 1 lettere a–d possono rendere accessibili o comunicare dati non particolarmente degni di protezione solo se previsto dal diritto federale o da un accordo internazionale.

<sup>7</sup> Per la pubblicazione dei dati sui controlli di cui all'articolo 6 lettere d ed e provenienti dai settori della sicurezza alimentare, della salute degli animali e della protezione degli animali, di competenza dell'USAV, si applicano gli articoli 15–17 dell'ordinanza del 29 ottobre 2008<sup>6</sup> concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico.

**Art. 28** Conservazione e distruzione dei dati

<sup>1</sup> I dati dei sistemi d'informazione di cui all'articolo 1 devono essere conservati almeno cinque anni.

<sup>2</sup> Essi possono essere conservati al massimo per la durata sottoindicata:

- a. dati particolarmente degni di protezione: 16 anni;
- b. altri dati: 30 anni.

<sup>3</sup> I dati di cui all'articolo 17 capoverso 2 devono essere conservati dal servizio responsabile dell'acquisizione per 20 anni dopo la liquidazione.

<sup>4</sup> I dati anonimizzati possono essere conservati oltre i limiti di cui al capoverso 2.

<sup>5</sup> Se l'UFAG non è competente per l'archiviazione dei dati, prima di distruggerli deve offrirli all'Archivio federale.

<sup>6</sup> RS 916.408



## Sezione 8: Disposizioni finali

**Art. 29** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>7</sup> sui dati agricoli è abrogata.

**Art. 30** Modifica di altri atti normativi

Le ordinanze seguenti sono modificate come segue:

*1. Ordinanza del 23 novembre 2005<sup>8</sup> concernente la produzione primaria*

*Art. 3 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le aziende dedite alla produzione primaria devono notificare la propria attività al competente servizio cantonale, qualora non siano già registrate conformemente all'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>9</sup> sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura. I competenti servizi cantonali trasmettono la notifica all'Ufficio federale dell'agricoltura.

*2. Ordinanza del 21 maggio 2008<sup>10</sup> sulla geoinformazione*

*Allegato 1*

Identificatore 151: Catasto viticolo RS 910.1 art. 61, 178 cpv. 5; RS 916.140 art. 4

Identificatore 152: Zone declive RS 910.1 art. 178 cpv. 5; RS 910.13 art. 43, 45

Identificatore 153: Superfici agricole RS 910.1 art. 178 cpv. 5; RS 910.13 art. 38, 45, 55, 56, 58–60, 63, 64, 113, all. 1–4; RS 910.91 art. 6, 9, 13, 14, 16, 24;

**Art. 31** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Per il 2014 il termine per la fornitura dei dati di cui all'articolo 4 lettera b numero 1 è il 30 settembre 2014.

<sup>2</sup> I dati di cui all'articolo 11 capoversi 2 e 3 devono essere acquisiti dal momento della realizzazione dei modelli di geodati da parte del rispettivo Cantone conformemente all'ordinanza del 21 maggio 2008 (OGI)<sup>11</sup> sulla geoinformazione, ma al più tardi entro il 1° giugno 2017.

<sup>7</sup> RU 1999 540, 2000 1492, 2001 3554, 2003 3687 4963, 2006 897, 2007 141 6443, 2008 3857, 2010 2551 5885, 2011 5297 5453, 2012 6859

<sup>8</sup> RS 916.020

<sup>9</sup> RS 919.117.71

<sup>10</sup> RS 510.620

<sup>11</sup> RS 510.620

**Art. 32**          Entrata in vigore

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

<sup>2</sup> Gli articoli 17–19 entrano in vigore il 1° luglio 2015.

23 ottobre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato 1*  
(art. 2, 6 lett. a–c, 13, 14 lett. a, 27 cpv. 5)

## **1. Dati aziendali**

### **1.1 Informazioni sul gestore**

- 1.1.1 Numero personale cantonale
- 1.1.2 Nome, recapito per la spedizione e comune di domicilio della persona o comune in cui ha sede la società di persone
- 1.1.3 Numero di telefono, indirizzo e-mail
- 1.1.4 Anno di nascita del gestore o anno di costituzione della persona giuridica
- 1.1.5 Attività professionale principale
- 1.1.6 Forma giuridica
- 1.1.7 Lingua

### **1.2 Informazioni sull'azienda**

- 1.2.1 Numeri d'identificazione della rispettiva forma di azienda: numero cantonale dell'azienda, numero d'identificazione nel registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS), numero d'identificazione delle imprese (IDI), numero per la banca dati sul traffico di animali (numero BDTA)
- 1.2.2 Forme di azienda e di comunità (incluso il numero di aziende associate)
- 1.2.3 Indirizzo della forma di azienda
- 1.2.4 Coordinate della forma di azienda
- 1.2.5 Altitudine della forma di azienda in m s.l.m.
- 1.2.6 Appartenenza territoriale o alla zona
- 1.2.7 Informazioni sulle specie animali

## **2. Dati strutturali**

### **2.1 Informazioni sull'utilizzo della superficie aziendale**

- 2.1.1 Superficie coltiva (superficie coltiva aperta e prati artificiali)
- 2.1.2 Superficie permanentemente inerbita
- 2.1.3 Superfici con colture perenni
- 2.1.4 Superficie con colture coltivate tutto l'anno al coperto
- 2.1.5 Altre superfici all'interno della superficie agricola utile
- 2.1.6 Superfici fuori della superficie agricola utile

2.1.7 Dati sulla particella con declività, gestione (agricoltura biologica, ecoelementi)

## **2.2 Informazioni sugli animali**

2.2.1 Animali tenuti per categoria di animali (per classe di età o di peso), inclusi api e animali acquatici (effettivo medio ed effettivi del giorno di riferimento secondo l'articolo 108 dell'OPD<sup>12</sup>)

2.2.2 Tipo di detenzione/forma di produzione

2.2.3 Numero e categorie degli animali estivati, durata dell'estivazione

## **2.3 Dati generali**

2.3.1 Numero di persone impiegate, secondo il sesso, la categoria e il grado di occupazione

2.3.2 Quantità di zucchero disciplinate contrattualmente e consegnate

## **2.4 Vendita diretta**

2.4.1 Dati sulla vendita diretta

# **3. Dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti e sui pagamenti diretti**

## **3.1 Dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti**

3.1.1 Dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti e per la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) di cui all'articolo 97 OPD

3.1.2 Dati sugli organi di controllo di cui all'articolo 97 OPD

## **3.2 Dati sui pagamenti diretti**

3.2.1 Tipo di contributi per gestore e azienda

3.2.2 Importo dei contributi per gestore e azienda

3.2.3 Dati di base per il calcolo dei contributi, inclusi i risultati intermedi

3.2.4 Riduzioni di contributi in franchi e con indicazione della base legale della riduzione secondo l'OPD

3.2.5 Restituzioni e versamenti di contributi degli anni precedenti in franchi

<sup>12</sup> RS 910.13; RU 2013 ...

*Allegato 2*  
(art. 6 lett. d–f, 27 cpv. 5)

## **Dati sui controlli**

### **1 Dati di base del controllo nel campo d'applicazione dell'OCoc<sup>13</sup>**

- 1.1 Identificazione dell'unità aziendale controllata
- 1.2 Contenuto del controllo (una o più rubriche di controllo)
- 1.3 Data del controllo
- 1.4 Ente di controllo
- 1.5 Motivo del controllo
- 1.6 Tipo di controllo (con o senza preavviso)
- 1.7 Stato del controllo (stato della registrazione dei risultati e delle misure)

### **2 Risultati del controllo nel campo d'applicazione dell'OCoc**

- 2.1 Lacune riscontrate con descrizione (entità/portata, recidiva, ecc.)
- 2.2 Elementi di una rubrica di controllo non controllati e inesatti

### **3 Informazioni concernenti misure d'esecuzione generali e procedure penali**

- 3.1 Misure amministrative quali eliminazione delle lacune, divieto di detenzione degli animali, confisca, sequestro (legislazione sulle epizootie), sequestro (legislazione sulle derrate alimentari), revoca dell'autorizzazione, controllo successivo
- 3.2 Altre misure quali restituzione ed esclusione dagli aiuti finanziari, computo dei costi
- 3.3 Procedure penali avviate

### **4 Informazioni sulle riduzioni o sul diniego dei pagamenti diretti**

- 4.1 Tipo di riduzione (riduzione del totale dei pagamenti diretti o di determinati tipi di pagamenti diretti)
- 4.2 Categorie interessate dalla riduzione, a seconda del tipo di riduzione
- 4.3 Riduzione in franchi o in punti

<sup>13</sup> RS 910.15

*Allegato 3*  
(art. 10, 27 cpv. 5)

## **Geodati**

- 1 Geodati sui limiti delle zone agricole e sulle zone declive secondo l'allegato 1 dell'OGI<sup>14</sup>**
  - 1.1 Limiti delle zone agricole di cui all'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>15</sup> sulle zone agricole (149.1)
  - 1.2 Zone declive (152.1)
  - 1.3 Vigneti in zone declive (152.2)
- 2 Geodati sulle superfici agricole e sul catasto viticolo secondo l'allegato 1 OGI nonché i modelli di geodati minimi**
  - 2.1 Catasto viticolo (151.1)
  - 2.2 Superfici utili (153.1)
  - 2.3 Perimetro Vigneti in zone terrazzate (153.2)
  - 2.4 Superfici per la promozione della biodiversità livello qualitativo II, qualità (153.3)
  - 2.5 Superfici per la promozione della biodiversità livello qualitativo II, interconnessione (153.4)
  - 2.6 Perimetro SAU e superfici d'estivazione (153.5)
  - 2.7 Unità di gestione (153.6)
  - 2.8 Superfici per la promozione della biodiversità livello qualitativo III (153.7)
  - 2.9 Elementi con qualità del paesaggio (153.8)
- 3 Altri geodati a supporto dell'esecuzione della LAgr**
  - 3.1 Carta delle attitudini climatiche per l'agricoltura secondo l'allegato 1 OGI nonché i modelli di geodati minimi (77.1)
  - 3.2 Carta digitale delle attitudini dei suoli della Svizzera secondo l'allegato 1 OGI nonché i modelli di geodati minimi (77.2)
  - 3.3 Registro delle denominazioni d'origine (DOP) e delle indicazioni geografiche secondo l'allegato 1 OGI nonché i modelli di geodati minimi (150)
  - 3.4 Dati ufficiali di misurazione nonché riprese aeree dell'Ufficio federale di topografia
  - 3.5 Carta del rischio d'erosione

<sup>14</sup> RS 510.620

<sup>15</sup> RS 912.1

*Allegato 4*  
(art. 20 cpv. 2)

## **Dati utente in Agate**

### **1 Numeri d'identificazione**

- 1.1 Numero Agate
- 1.2 Numero personale cantonale

### **2 Indirizzo**

- 2.1 Cognome
- 2.2 Nome
- 2.3 Via
- 2.4 NPA
- 2.5 Luogo

### **3 Contatto**

- 3.1 Telefono (fisso o cellulare)
- 3.2 Indirizzo e-mail

### **4 Data di nascita**

### **5 Organizzazione o Ufficio**

### **6 Diritti di accesso generali o specifici secondo il sistema d'informazione**

